

# BANDO GENERALE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONEIN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI PESCIA - anno 2017

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regione Toscana n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 41 del 31.03.2015 (successivamente indicata come L.R.T. n.96/1996 e ss.mm.ii.) avente ad oggetto "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";

Visto il "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà del Comune di Pescia" approvato con Delibera di C.C. n. 96 del 08.11.2016, esecutiva dal 25.01.2017;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 613 del 30/032017 con la quale si nomina la "Commissione erp, mobilità ed utilizzo autorizzato" prevista all'art.3 del suddetto Regolamento;

Viste le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n.\_\_\_ del \_\_\_\_ con la quale viene approvato lo schema del presente bando, della relativa domanda di partecipazione e del modello per la presentazione di eventuali integrazioni e/o ricorsi alla graduatoria provvisoria;

#### **RENDE NOTO**

che a partire dal giorno **26 Aprile 2017** fino al giorno **26 Giugno 2017** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda di partecipazione al bando generale per la formazione di graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) che si renderanno disponibili nel Comune di Pescia

# ARTICOLO 1 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando, ovvero alla data del 26 Aprile 2017, siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati negli articoli che seguono.

# A) SOGGETTI RICHIEDENTI (art. 5 e art. 5 bis L.R.T. 96/1996 ss.mm.ii.)

La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto B) del presente Bando relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere anch'esso in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, eccetto quanto previsto dal paragrafo 2, lettera b) dell'Allegato A della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.,che si riferisce al solo soggetto richiedente.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando (art. 5 bis LRT 41/2015), ovvero:

- a) coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi (ivi intese anche le unioni civili e le convivenze di fatto regolamentate dalla normativa vigente);
- b) figli anagraficamente conviventi;
- c) soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Possono inoltre partecipare al presente bando i nuclei familiari indicati dal comma 3 dell'art. 5 bis della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. che, per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta. Possono presentare domanda i soggetti sotto riportati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente bando:

- a) le coppie coniugate (ivi intese anche le unioni civili regolamentate dalla normativa vigente);
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi (ivi intese anche le convivenze di fatto regolamentate dalla normativa vigente);
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare la domanda congiunta anche i soggetti indicati al comma 4 dell'art. 5 bis della LRT 96/1996 e ss.mm.ii, ovvero:

- a) i componenti di coppie di futura formazione (al momento dell'assegnazione di un alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio ivi intesa anche unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della normativa vigente);
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

E' necessario che per ogni componente del nucleo familiare richiedente, sia correttamente indicato il proprio "stato civile" presente in Anagrafe Comunale; cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo (nubile/celibe, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a). La dicitura "ignoto" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza ed è motivo di non procedibilità della domanda e della verifica dei requisiti.

Il soggetto che ha indicato lo stato civile come "*ignoto*", se straniero, deve richiedere la rettifica nei Registri dell'Anagrafe del Comune di residenza, presentando i documenti necessari, affinché si provveda alla corretta indicazione dello stato civile. Per documenti necessari si intendono: la certificazione dello stato libero, oppure, il certificato di matrimonio, oppure il certificato di morte del coniuge, oppure, la sentenza di divorzio.

I certificati di cui sopra devono essere presentati all'Anagrafe del Comune di residenza in originale (emessi da non più di 6 mesi), muniti di legalizzazione o Apostille e con traduzione in lingua italiana anch'essa con legalizzazione o Apostille (a seconda delle convenzioni fra Italia e Paese di origine, escluso i casi di esenzione dovuti ad accordi internazionali o bilaterali).

Lo "stato civile" deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando o nella fase integrativa, entro i termini specifici, esclusivamente se la richiesta al competente ufficio è stata effettuata entro i termini di chiusura del presente bando. Il richiedente la variazione anagrafica dovrà conservare copia dell'istanza presentata all'Anagrafe del Comune di residenza ed esibirla all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Pescia, in caso di richiesta.

#### B) REQUISITI PER L'AMMISSIONE (Allegato "A" LRT 96/1996 e ss.mm.ii)

A norma dell'Allegato A della LRT 96/1996 e ss.mm.ii, la domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata da soggetti che risiedono nel Comune di Pescia o che vi prestino l'attività lavorativa. I requisiti di partecipazione al presente bando sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana oppure di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure di altro Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), oppure di altro Stato non aderente all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- **b**) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale, nell'ambito territoriale della Regione Toscana da almeno cinque anni. Nella domanda di partecipazione al presente Bando il richiedente dovrà dichiarare di non aver presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;
- c) situazione reddituale determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con DPCM n. 159/2013, non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale o non ancora conclusa la procedura presso lo Stato Civile del Comune di residenza o la negoziazione assistita presso uno studio legale, tali dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Nel rispetto di quanto precisato nella circolare della Regione Toscana del 16.01.2017, le domande presentate dai componenti di coppie di futura formazione oppure da due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti e, ai fini della collocazione in graduatoria, al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza del soggetto richiedente.

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. Per l'indicazione della situazione patrimoniale immobiliare è possibile ricorrere all'autocertificazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito all'indicazione della situazione patrimoniale immobiliare prevista dal punto c) del suddetto comma 1, per i seguenti richiedenti:
- cittadino italiano con riferimento a proprietà a destinazione abitativa ubicate nello Stato italiano;
- cittadino italiano oppure cittadino appartenente all'Unione Europea con riferimento a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero: in questo caso è obbligatorio indicare l'Amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari del paese di provenienza o estero, per permettere all'Amministrazione Comunale di eseguire le dovute verifiche.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, non potrà rilasciare dichiarazione sostitutiva in merito a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero, ma dovrà produrre relativa documentazione riguardante attestazioni o certificati in corso di validità, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero stesso, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale. La suddetta documentazione dovrà riguardare la condizione di cui al presente punto con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

I soggetti titolari di proprietà in Italia o all'estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, nonché i titolari pro-quota di diritti reali, dovranno essere in possesso al momento della presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, dell'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio.

In merito alla suddetta indisponibilità, i cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere, al momento della presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, la documentazione delle autorità del paese di

origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti l'indisponibilità del bene.

Secondo quanto previsto dal Regolamento delle modalità di assegnazione, si intende indisponibile l'alloggio che rientra in uno o più dei casi di seguito indicati:

- a) unità immobiliare dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) unità immobiliare abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia per cui l'uso contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovraffollamento rispetto agli standard stabiliti all'art. 24 comma 2 lett. b (sovraffollamento) del Regolamento stesso;
- c) quota di proprietà è inferiore a 1/5;
- d) altri particolari casi di indisponibilità documentate che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione ERP.

Sono esentati da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini di altro Stato ai quali è stata riconosciuta la condizione di rifugiato politico o è stata assicurata una protezione internazionale sussidiaria e umanitaria. Tali nuclei dovranno solo autocertificare nella domanda al presente Bando ERP quanto richiesto al presente punto.

- e) assenza di titolarità di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore sia superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di alloggi ERP per i casi previsti dall'art. 35 comma 2 lettere b), c), d) ed e) della LRT 96/1996 e ss.mm.ii., salvo che il debito conseguente a morosità venga estinto prima della presentazione della domanda;
- **h**) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda al presente bando.

I requisiti di cui alla lettera B) del presente articolo sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quello indicato alla lettera b) che si riferisce esclusivamente al soggetto richiedente.

# ARTICOLO 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'articolo 1 lett. B) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Le dichiarazioni richieste sono inserite nel modulo di domanda.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Altresì nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii).

Il Comune di Pescia ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 e seguenti del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

L'Amministrazione Comunale attiverà un controllo a campione sulle domande pervenute come previsto dall'art. 5 co. 5 e 6 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà del Comune di Pescia".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente e/o i componenti il suo nucleo familiare non siano in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari ed abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune provvede all'esclusione del nominativo del richiedente dalla graduatoria, ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

#### ARTICOLO 3 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

#### A) Ammissibilità delle domande

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul modello allegato al presente bando (allegato 1): Sono motivi non sanabili di esclusione della domanda presentata:

- la mancanza di firma del richiedente:
- la mancanza di copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

#### B) Istruttoria delle domande

Il Comune di Pescia procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune provvede all'attribuzione, a ciascuna domanda, del punteggio provvisorio sulla base delle dichiarazioni del richiedente e della documentazione eventualmente presentata, secondo le disposizioni di cui al successivo punto H) del presente articolo e secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT 96/1996 e ss.mm.ii, effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dal richiedente o dai componenti il nucleo familiare.

#### C) Formazione della graduatoria generale provvisoria

A seguito dell'esame delle domande e della relativa registrazione in apposito programma di gestione delle graduatorie e comunque entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune di Pescia pubblica la graduatoria provvisoria per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, così composta:

- allegato a): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano ammissibili e relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato b): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano ammissibili con riserva e relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato c): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano escluse.

Entro il suddetto periodo di 30 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati possono presentare eventuali integrazioni e/o opposizioni alla graduatoria stessa, utilizzando l'apposito modello allegato 2).

#### D) Formazione della graduatoria generale definitiva

Entro 60 giorni dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Responsabile del Procedimento inoltra la graduatoria stessa alla Commissione di cui all'art. 3 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà del Comune di Pescia", unitamente alle opposizione presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la suddetta Commissione deve:

- a) decidere sui ricorsi, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del presente bando e dichiarate nella domanda;
- b) formulare la Graduatoria Definitiva per l'assegnazione, sulla base dei punteggi di cui al successivo punto H) ed all'Allegato B della L.R. 96/96 e ss.m.ii., nonché del criterio di priorità di cui al comma 6 art. 12 della L.R.T. 96/1996 e ss.mm.ii. (progressività decrescente della situazione economica). In caso di domande con lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria dovrà seguire quanto prescritto dal comma 6 dell'articolo 12 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio;
- c) trasmettere al Comune di Pescia la Graduatoria Definitiva (ed i relativi atti) per la sua approvazione.

#### La Graduatoria Definitiva è così composta:

allegato A1): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano ammesse e relativo punteggio definitivo ottenuto, in ordine alfabetico;

allegato A2): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano ammesse e relativo punteggio definitivo ottenuto, in ordine di punteggio decrescente;

allegato A3): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano escluse.

Nel caso il Comune di Pescia riservi una quota di alloggi come previsto dal successivo punto E) del presente Bando, la Graduatoria Definitiva sarà composta anche dai seguenti allegati:

allegato B): graduatoria speciale riservata alle persone anziane;

allegato C): graduatoria speciale riservata alle giovani coppie;

allegato D): graduatoria speciale riservata ai soggetti disabili;

allegato E): graduatoria speciale riservata ai soggetti disponibili all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.

Contro la Graduatoria Definitiva è ammesso, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

#### E) Graduatorie Speciali

Il Comune di Pescia riserva una quota massima del 40% degli alloggi assegnabili di superficie pari e non superiore a due vani, a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato B della L.R. n. 96/1996 e ss.mm.ii., punti a-2 (ultrasessantacinquenni), a-3 (giovani coppie), a-4, a-4bis, a-4 ter (nuclei familiari con presenza di soggetti disabili) presenti nella Graduatoria Definitiva.

I destinatari della suddetta riserva, oltre ad essere inseriti tra le domande ammesse della Graduatoria Definitiva, saranno collocati d'Ufficio nelle rispettive Graduatorie Speciali, di cui agli allegati B), C) e D) della suddetta Graduatoria Definitiva indicati al precedente punto D), al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, verranno assegnati secondo la Graduatoria Generale.

Inoltre, il Comune di Pescia, al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta, potrà provvedere a collocare, in altra graduatoria speciale, i soggetti che nella compilazione della domanda di partecipazione, si renderanno disponibili ad eseguire in attuazione diretta gli interventi su alloggi definiti

indisponibili per necessità di opere di manutenzione straordinaria. Il soggetto, una volta assegnatario di alloggi da ripristinare, dovrà sottostare alla procedura riportata all'art.26 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà del Comune di Pescia". L'importo sostenuto per l'esecuzione delle opere sarà compensato con il canone di locazione.

Nel caso di rinuncia all'assegnazione di alloggio da sistemare, il soggetto rimarrà inserito nella Graduatoria Generale.

I soggetti inseriti nelle rispettive Graduatorie Speciali otterranno il medesimo punteggio ed il medesimo ordine della Graduatoria Generale.

#### F) Modalità di pubblicazione delle graduatorie

Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della legge n. 241/1990, il Comune non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria provvisoria e definitiva.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle due graduatorie, verrà data notizia a mezzo stampa.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune, saranno affisse per la consultazione presso il l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Pescia in Piazza Obizzi n.9 e saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Pescia all'indirizzo web www.comune.pescia.pt.it

#### G) Validità e aggiornamento della graduatoria

La Graduatoria Definitiva è valida – come previsto dal comma 3 dell'art. 12 della L.R. 96/1996 e ss.mm.ii.– a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Pescia e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, cesserà l'efficacia del Bando ERP 2013 e della relativa Graduatoria definitiva approvata con Determina dirigenziale n 904 del 27/05/2014. con conseguente archiviazione delle pratiche afferenti.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R.T. 96/1996 e ss.mm.ii. e dall'art. 6 del Regolamento ERP.

La Graduatoria definitiva scaturita dal presente Bando Generale ERP, sarà valida per un periodo massimo di 4 anni e sarà aggiornata almeno ogni due anni mediante bando di aggiornamento a cui potranno partecipare sia nuclei non presenti nella suddetta graduatoria definitiva, sia nuclei presenti nella suddetta graduatoria definitiva che possono integrare favorevolmente la loro situazione.

La Graduatoria Definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di E.R.P. di nuova costruzione e "di risulta", purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

# H) Punteggi di selezione delle domande

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali economiche- familiari ed abitative del richiedente e del suo nucleo familiare, risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e dall'eventuale documentazione allegata.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

#### a) Condizioni sociali-economiche-familiari

- a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare \* costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS: punti 2;
- a-1. bis: reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare \* non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;
- \*come precisato da circolare esplicativa della Regione Toscana del 16.01.2017 **a-2.** nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di

età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 2**;

- **a-3.** nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio (ivi intesa anche unita civilmente o convivente di fatto ai sensi della normativa vigente) da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del presente bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio (ivi intesa anche unita civilmente o convivente di fatto ai sensi della normativa vigente) e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1**;
- con uno o più figli minori a carico: punti 2;
- (il punteggio è attribuibile in entrambi i casi, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando.)
- **a-4**. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
- in misura pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%: punti 2;
- in misura pari al 100%: punti 3;
- **a-4 bis**. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**;
- **a-4 ter**. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4.**

(nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter, non possono essere comunque attribuiti più di 6 punti).

**a-5**. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km. 70: **punti 1.** 

(il punteggio è attribuibile solo nel caso di richiedenti con attività lavorativa nel territorio del Comune di Pescia)

- a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2;
- **a-7.** nucleo familiare composto da una sola persona con:
  - uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando: **punti 1**;
  - un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
  - due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**;
  - un soggetto fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4 o a-4bis: **punti 4**;
  - un soggetto fiscalmente a carico di cui al precedente punto a-4ter: punti 5;
  - due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 6**.

(nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di 6 punti. I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter)

#### b) Condizioni abitative:

- b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertato dall'autorità competente, dovute a:
- **b-1.1.** abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti (Azienda USL Toscana Centro), in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2**.
- (Ai fini di cui al presente punto b.1.1. l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Il

punteggio di cui al punto b.1.1. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando.

Dopo la formazione della Graduatoria il Servizio trasmetterà apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1.1 al Segretario Generale del Comune di Pescia ed al Prefetto di Pescia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

- **b-1.2**. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche documentate dalle autorità competenti (Servizio Lavori pubblici e mobilità, U.O. Edilizia pubblica e patrimonio del Comune di Pescia) tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**;
- **b-1.3.** abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune di Pescia o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune di Pescia, il cui canone di affitto è interamente o parzialmente corrisposto dal Comune stesso, regolarmente occupati: **punti 3.**

(il punteggio di cui al punto b.1.3. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b.1.2 e b.1.3 devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando, a meno che la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente).

- **b-1.4.** abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3**;
- **b-1.5.** abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: **punti 2**;

#### c) Condizioni di storicità di presenza

- **c-1**. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Pescia, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del presente bando: **punti 2**;
- **c-2**. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria del Comune di Pescia per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno** di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

(Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto c-2, si farà riferimento a bandi pubblicati fino a 10 anni precedenti all'entrata in vigore dell'allegato B della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. ovvero il 23.04.2015. I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi erp)

# ARTICOLO 4 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 26 Giugno 2017.

ARTICOLO 5 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il bando ed i moduli di domanda potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Pescia all'indirizzo
web www.comune.pescia.pt.it, oppure ritirati presso:
□ □ l'Ufficio Casa presso Ufficio Politiche Sociali, Piazza Obizzi, 9 (telefono 0572- 492357)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
□ Spes Scrl (portineria) via del Villone n. 4 (telefono 0573- 504201)
lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere redatta unicamente sul modello approvato
(allegato 1), debitamente compilata in ogni sua parte, e - a pena di esclusione - firmata dall'interessato e
corredata da copia del documento di identità in corso di validità.
Le domande devono essere presentate in bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e ss.mm. e ii.
Nel modulo di domanda il richiedente sottoscriverà il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D. Lgs
196/03 e ss.mm.ii).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine ultimo di cui al precedente articolo 4,
secondo una delle seguenti modalità:
□ consegnata a mano all' Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pescia, Piazza Mazzin, 21;
□ spedita tramite raccomandata A/R, tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro
dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Pescia, Piazza Mazzini
n. 1 e sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Contiene domanda di partecipazione al bando generale per
la formazione di graduatoria per l'assegnazione di alloggi erp – anno 2017";
□ □ inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pescia@postacert.toscana.it

#### ARTICOLO 6 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.

# ARTICOLO 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

I requisiti di cui all'art. 1 punto B) del presente bando, posseduti alla data di pubblicazione dello stesso, devono essere confermati al momento dell'assegnazione dell'alloggio erp.

I requisiti di cui all'art. 1 punto B) del presente bando, alle lettere c), d) ed e), devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della L.R.T. n.96/1996 e ss.mm.ii., secondo il procedimento disciplinato dal Regolamento e nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 24 e 25 del Regolamento stesso.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune di Pescia procederà all'esclusione dalla graduatoria definitiva.

Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni ritenute false, il Comune adotta il relativo provvedimento di annullamento secondo quanto disciplinato dall'art.33 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.

#### ARTICOLO 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pescia. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

#### ARTICOLO 9 NORMA FINALE

I soggetti già assegnatari di alloggio di erp del Comune di Pescia dovranno presentare domanda di partecipazione al presente bando in caso di avvenuta variazione del nucleo familiare comportante una situazione di sovraffollamento fatte salve quelle derivante da matrimonio, o convivenza more uxorio, nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, come stabilito dall'art.18 comma 4 della L.R.T. n.96/1996 e ss.mm.ii.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT 96/1996 e ss.mm.ii. e al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Pescia" approvato con Delibera di C.C. n. 96 del 08/11/2016.

Il Responsabile del Procedimento e del Trattamento dei dati è individuato nel Funzionario di A.O. Politiche Sociali e Culturali, Dott.ssa Luisella Gobbi .

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Politiche Sociali al seguente numero telefonico 0572-492357-306.

Pescia, 26.04.2017

Il Funzionario di A.O. Politiche Sociali e Culturali, Dott.ssa Luisella Gobbi.